

Commenti entro il 23 febbraio 2014

Documentazione di transfer pricing e country-by-country reporting: il discussion draft dell'OCSE

L'OCSE ha pubblicato il "Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting" con l'obiettivo di fornire una guida pratica per le Amministrazioni finanziarie con riferimento alla documentazione sui prezzi di trasferimento, predisposta dai gruppi multinazionali per dimostrare la conformità delle proprie politiche di transfer pricing all'arm's length principle.

di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

Base Erosion and Profit Shifting: l'Action Plan dell'OCSE e la documentazione in materia di transfer pricing

In data 19 luglio 2013, a seguito della pubblicazione del Rapporto "Addressing Base Erosion and Profit Shifting" (Rapporto BEPS) avvenuta in data 12 febbraio 2013, l'OCSE ha pubblicato il cd. "BEPS Action Plan", il quale identifica quindici specifiche azioni (da attuarsi in un periodo temporale di 18/24 mesi) necessarie per contrastare il fenomeno dell'erosione della base imponibile mediante il profit shifting.

In particolare, il piano prevede una serie di interventi nelle seguenti aree:

- **economia digitale**, al fine di rivisitare le attuali norme in tema di tassazione dei servizi digitali rendendole maggiormente coerenti con l'attuale sistema economico;
- **hybrid mismatch arrangements**, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di abuso e arbitraggio fiscale ed adottare specifiche raccomandazioni contro la "doppia non imposizione" e la "doppia deduzione";
- **controlled foreign companies (CFC)**, al fine di rafforzare le regole di contrasto alle CFC;
- **interessi passivi** e altri financial payments, al fine di migliorare le regole volte ad evitare l'erosione della base imponibile derivante da operazioni di finanziamento infragruppo;
- **regimi fiscali dannosi**, attribuendo maggiore rilevanza ai principi di trasparenza e sostanza economica;
- **treaty abuse**, con l'obiettivo di prevenire l'utilizzo dei trattati, al solo fine di beneficiare di vantaggi fiscali, da parte di soggetti che non avrebbero diritto ad usufruire delle disposizioni convenzionali (tramite ad esempio, le conduit companies);
- **stabile organizzazione**: in particolare, l'OCSE sottolinea la necessità di rivedere la definizione di permanent establishment per prevenire eventuali abusi;
- **transfer pricing**: l'obiettivo dell'OCSE è quello di sviluppare regole che prevengano l'erosione della base imponibile mediante la manipolazione dei prezzi di trasferimento, lo spostamento dei cd. intangible asset tra le società del gruppo localizzate nei diversi Stati e il trasferimento dei rischi/capitale nei gruppi multinazionali. Inoltre, al fine di ridurre i costi di compliance, garantire maggiore certezza alle imprese multinazionali e fornire alle Amministrazioni finanziarie ulteriori strumenti e informazioni nella fase ispettiva (in un'ottica anche di risk assessment), l'Action Plan prevede modifiche alla disciplina sulla documentazione dei prezzi di trasferimento.

Infine, l'Action Plan dell'OCSE suggerisce l'adozione di modifiche al Modello di Convenzione OCSE, riguardanti l'attivazione delle cd. "procedure amichevoli", al fine di accrescere l'efficacia di tale istituto eliminando le incertezze interpretative in materia e gli ostacoli che non consentono agli Stati la risoluzione delle controversie (in un'ottica di maggiore cooperazione tra le Amministrazioni finanziarie dei diversi Stati).

In tema di documentazione di transfer pricing (oggetto dell'Action n. 13 del suddetto piano di azione e ad implementazione della stessa), l'OCSE ha pubblicato, in data 30 luglio 2013, il documento "White Paper on Transfer Pricing Documentation" (cd. White Paper).

Fine principale di tale documento è di instaurare un dibattito globale sulle modalità di semplificazione della disciplina sulla documentazione in materia di transfer pricing e di fornire alle autorità fiscali informazioni dettagliate e utili all'attività di accertamento.

Transfer Pricing Documentation e Country-by-Country Reporting

In data 30 gennaio 2014, l'OCSE ha pubblicato il documento "Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting" il quale rappresenta una guida per le Amministrazioni finanziarie per lo sviluppo di regole e/o procedure necessarie all'identificazione della documentazione utile a dimostrare la conformità delle transazioni infragruppo con il principio dell'arm's length.

Il Discussion Draft include un **template** sul cd. **Country-by-Country Reporting**, sulla base del quale le imprese multinazionali forniscono alle autorità fiscali informazioni relative all'allocazione globale dei profitti, alle imposte pagate, a specifici indicatori economici (tangible assets, numero di dipendenti, costi del personale, ecc.) con riferimento ai vari Paesi in cui il gruppo multinazionale opera.

L'OCSE ha invitato i rappresentanti del mondo del business a fornire eventuali **commenti** sulle previsioni contenute nel Discussion Draft **entro il 23 febbraio 2014**. Inoltre, per la fine del mese di marzo 2014, è previsto l'avvio di una consultazione pubblica sul tema.

Secondo l'OCSE, le Amministrazioni finanziarie richiedono la predisposizione della transfer pricing documentation con l'obiettivo di:

- acquisire le informazioni necessarie per effettuare una consapevole valutazione del rischio sui prezzi di trasferimento ("TP risk assessment");
- assicurare che i contribuenti abbiano tenuto conto delle condizioni richieste dalla disciplina sui prezzi di trasferimento (rispetto del principio dell'arm's length) nella determinazione dei prezzi delle transazioni infragruppo e nell'indicazione del reddito derivante da tali transazioni nella dichiarazione dei redditi;
- acquisire tutte le informazioni necessarie per effettuare in modo corretto ed efficace le opportune verifiche sulle operazioni infragruppo.

Il **processo di valutazione del rischio** è il punto di partenza per il successo di una verifica sui prezzi di trasferimento. Un'efficace identificazione e valutazione del rischio sono necessarie per consentire alle Amministrazioni finanziarie la selezione dei casi "rilevanti", ai fini delle verifiche di transfer pricing.

A tale scopo, la **documentazione sui prezzi di trasferimento** dovrebbe riportare le seguenti informazioni:

- transazioni transfrontaliere infragruppo, aventi ad oggetto beni, servizi, beni immateriali e interessi;
- eventuali operazioni di ristrutturazione e trasferimenti di intangibles;
- livello di indebitamento;
- politiche sui prezzi di trasferimento applicati a livello gruppo e conseguenti risultati finanziari;
- ragioni per le quali il contribuente ritiene di aver operato in conformità con il principio dell'arm's length e con la normativa locale sui prezzi di trasferimento.

Il White Paper suggerisce di adottare il cd. "Coordinated Documentation Approach", al fine di uniformare la normativa in materia di oneri documentali sui prezzi di trasferimento. Tale approccio prevede la predisposizione di un **Masterfile** e di un **Country File**.

Il **Masterfile** dovrebbe fornire una **rappresentazione dell'attività del gruppo a livello globale**, compresa la situazione finanziaria complessiva, la struttura debitoria e la situazione fiscale complessiva del gruppo, allo scopo di consentire all'autorità fiscale di individuare gli eventuali rischi rilevanti in materia di prezzi di trasferimento.

Il **Country File**, invece, è predisposto a **supporto del Masterfile** e dovrebbe contenere l'analisi dei prezzi di trasferimento riguardante le operazioni poste in essere tra la local entity e le società del gruppo residenti in altri Stati.

Il Discussion Draft del 30 gennaio 2014 richiede espressamente ai rappresentanti del mondo del business specifici commenti su una serie di elementi relativi alla compliance in tema di documentazione sui prezzi di trasferimento:

- tempi di predisposizione della documentazione: alcuni Stati prevedono che la stessa debba essere predisposta entro la data di trasmissione della dichiarazione dei redditi; altri Stati richiedono informazioni sui prezzi di trasferimento precedentemente a tale data;
- possibili semplificazioni per specifiche imprese (piccole/medie imprese) e/o determinate tipologie di transazione;
- frequenza degli aggiornamenti della documentazione sui prezzi di trasferimento;
- lingua della documentazione, prevedendo, ad esempio, la predisposizione del Masterfile in inglese e del Country File nella lingua locale;
- applicazione o meno di eventuali sanzioni per la mancata predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento e incentivi a favore delle imprese compliant;
- riservatezza da parte delle Amministrazioni finanziarie con riferimento alle informazioni fornite dai contribuenti mediante la documentazione sui prezzi di trasferimento.

Il [Discussione draft dell'OCSE](#)

Copyright © - Riproduzione riservata